

zione delle infermiere adottato a Strasburgo nel 1967. Il relativo statuto è stato approvato dal Comitato di gestione della scuola nel 1982.

Compito primario della scuola è quello di preparare operatori socio-sanitari di diverso livello professionale idoneo all'esercizio delle attività di assistenza sanitaria diretta, della medicina preventiva e riabilitativa; ha, inoltre, il compito di svolgere attività didattica applicativa nell'ambito della Scuola e attività di ricerca.

La scuola, amministrata da un consiglio di amministrazione, è dotata di autonomia funzionale e amministrativa. Provvede al raggiungimento dei suoi fini con i fondi iscritti in appositi capitoli del bilancio preventivo degli IFO, con i mezzi finanziari messi a disposizione dalla Regione Lazio ed eventuali contributi erogati dalla stessa Regione o da altri Enti nonché con le tasse di iscrizione, frequenza e di esami limitatamente ai corsi post-base.

In armonia con le necessità e con gli obiettivi individuati dalla programmazione annuale e pluriennale socio-sanitaria della Regione Lazio la scuola organizza:

- 1) corsi base triennali per il conseguimento del diploma di infermiere professionale;
- 2) corsi per il conseguimento di specializzazioni infermieristiche;
- 3) corsi di riqualificazione professionale;

La Regione Lazio provvede a stanziare i fondi per la gestione della Scuola e per il pagamento degli allievi per ogni anno accademico.

Nel 1993 è stato approvato il nuovo regolamento ed il nuovo statuto con annesso ordinamento didattico della scuola.

Il Consiglio di amministrazione della scuola è composto da:

- 3 rappresentanti nominati dagli I.F.O.;
- il Direttore della Scuola;
- un rappresentante dei docenti;
- un rappresentante degli allievi;
- un rappresentante della Regione Lazio designato dal Presidente della Giunta Regionale;
- il Direttore Sanitario dell'Istituto Regina Elena (o altro sanitario da questi delegato).

Il Consiglio di amministrazione:

- nomina il direttore della scuola, su indicazione del Presidente e, ove se ne ravvisi la necessità, anche un vice-direttore;
- nomina il personale docente, gli conferisce gli incarichi e ne stabilisce i compensi.

Il Presidente viene nominato dagli I.F.O. tra i membri che lo rappresentano nel Consiglio di amministrazione della Scuola.

Egli ha la rappresentanza legale della scuola e compie tutti gli atti giuridici necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive della scuola. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano tra quelli designati dall'Ente.

L'attività svolta dalla scuola nel periodo considerato dalla presente relazione appare dalla prospettazione di seguito riportata.

SCUOLA PER INFERMIERI PROFESSIONALI "PAOLO NAZZARO"

ANNO SCOLASTICO	I CORSO ALLIEVI		II CORSO ALLIEVI		III CORSO ALLIEVI	
	ISCRITTI	PROMOSSI	ISCRITTI	PROMOSSI	ISCRITTI	PROMOSSI
1993/94	39	24	18	15	16	15
1994/95	30	15	23	22	16	16

D) - AZIENDA FARMACEUTICA S. MARIA E S. GALLICANO

La Farmacia S. Maria e S. Gallicano, venne concessa in uso al Regio istituto fisioterapico ospitaliero di S. Maria e S. Gallicano, insieme con l'omonimo ospedale, con R.D. 29.7.1926 n.1619. Successivamente l'Istituto S. Maria e S. Gallicano e l'annessa Farmacia aperta al pubblico entrarono a far parte, unitamente con l'Istituto Regina Elena, dei Regi Istituti Fisioterapici Ospitalieri, costituiti con R.D. 4.8.1932 n.1296.

Il diritto all'esercizio della farmacia in parola nei locali dell'Istituto S. Gallicano era stato riconosciuto con Decreto n.87837 del 9.12.1914 del Prefetto della Provincia di Roma ai sensi e per gli effetti dell'art.28 della Legge 22.5.1913 n.468.

Detta farmacia, pertanto, classificabile di "antico diritto", fa parte degli I.F.O., come richiamato dalle disposizioni contenute nell'art.1 dello Statuto dell'Ente.

Con apposito regolamento, adottato il 18.5.1984, sono state dettate le disposizioni concernenti l'ordinamento del servizio farmaceutico degli Istituti, con particolare riferimento, tra l'altro, al funzionamento della farmacia aperta al pubblico.

Con detto regolamento è stato fissato il contingente organico del servizio farmaceutico dell'Ente e, ai fini della imputazione delle spese connesse, è stato determinato il costo delle unità di personale da imputare ai vari servizi farmaceutici degli Istituti.

Sulla base del regolamento citato le risultanze contabili afferenti alla gestione della Farmacia aperta al pubblico sono ricondotte nel bilancio dell'Ente, il cui piano dei conti evidenzia nelle partite di giro (contabilità speciali) le entrate e le spese della farmacia, con imputazione alla parte corrente del risultato di gestione positivo o negativo.

Il risultato di esercizio dell'Azienda Farmaceutica è determinato dalla differenza tra l'utile lordo e le spese generali nelle quali è ricompreso il costo del personale. Detto costo, comprensivo delle spese generali, seppure il contingente di personale sia stato ridotto in termini numerici rispetto alla dotazione organica prevista dal citato regolamento, è risultato sempre superiore al ricavo lordo conseguito dall'Azienda Farmaceutica per l'attività aperta al pubblico. L'Ente ha cercato di promuovere tale attività adottando misure dirette ad in-

crementare le entrate e la potenziale utenza dell'Azienda, mediante l'introduzione del ricettario regionale delle prescrizioni mediche effettuate presso gli Istituti. Ciononostante è risultato estremamente difficoltoso conciliare le esigenze produttive di un'azienda commerciale con i limiti posti dall'ordinamento vigente in materia di pubblico impiego (orario di servizio, congedi ordinari, straordinari, aspettative, etc.).

Per tale ultimo aspetto l'Ente ha dovuto comunque assumersi gli oneri per i costi del personale con rapporto di pubblico impiego, che è stato utilizzato, in misura ridotta rispetto alla dotazione organica, anche per l'attività di farmacia interna degli Istituti, da ritenere quale servizio prioritario ed essenziale rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente.

In ordine all'approvazione dei documenti contabili, occorre aggiungere che il consuntivo dell'Azienda Farmaceutica fa parte del bilancio dell'Ente e non rappresenta un documento contabile autonomo e, pertanto, viene approvato nell'ambito del conto consuntivo generale dell'Ente.

Peraltro, proprio in relazione alla diversa finalità della Farmacia S. Gallicano, ispirata ai criteri privatistici dell'utile commerciale che mal si conciliano con le finalità pubblicistiche di assistenza e di ricerca dell'Ente, il Consiglio di amministrazione ha deliberato di:

- modificare le disposizioni statutarie dell'Ente nel senso di sopprimere dal comma II dell'art.1 dello Statuto le parole "e l'Azienda Farmaceutica di S. Maria e S. Gallicano";
- autorizzare la cessione a titolo gratuito della stessa azienda a favore del Comune di Roma per l'inserimento nell'organizzazione delle farmacie comunali mediante stipula di apposito atto consensuale;
- fare riserva di procedere ad una riduzione della dotazione organica di personale farmacista in sede di ridefinizione delle piante organiche in osservanza alle disposizioni legislative contenute nel D.Lgs 3.2.1993 n.29 e successive modifiche ed integrazioni e nel D.Lgs. 30.12.1992 n.502.

Il provvedimento, come i precedenti con lo stesso oggetto, non ha ottenuto la prescritta approvazione del Ministero della Sanità, il quale, con nota dell'8.4.1994, ha richiesto la designazione di qualificati rappresentanti dell'Ente ai fini dell'attivazione di una "conferenza di servizi", ai fini della soluzione dei problemi della farmacia.

A tutt'oggi la predetta "conferenza" non risulta sia stata convocata e per tale motivo, oltrechè per il fatto che tutte le soluzioni prospettate in precedenza al competente Ministero, alla Regione Lazio ed al Comune di Roma non erano state ritenute idonee, in data 23.8.1995, l'Ente, nella considerazione che la farmacia costituisce un servizio integrante degli I.F.O., ha richiesto ai Ministeri della sanità e del Tesoro un parere circa la possibilità di affidare in regime di concessione a soggetti privati, in possesso delle specifiche idoneità ed autorizzazioni, il servizio di attività commerciale della farmacia medesima. In tale eventualità l'Ente resterebbe comunque proprietario della farmacia consentendo la gestione commerciale a soggetti privati dotati della necessaria capacità organizzativa ed imprenditoriale.

In riscontro alla predetta nota il Ministero del Tesoro, in data 15.11.1995, esprimeva il proprio parere favorevole, mentre il Ministero della Sanità chiedeva il conforto del parere anche da parte della Regione Lazio. Detto parere nonostante sia stato più volte sollecitato, e da ultimo in data 6.9.1996, fino ad oggi non è pervenuto.

E) - QUESTIONI PARTICOLARI

Per completezza di informazione, si ritiene utile far cenno su questioni particolari, che riguardano la vita gestionale dell'Ente.

Esse sono:

- 1) Costruzione del complesso edilizio destinato a centro di ricerca sperimentale dell'Istituto Regina Elena;
- 2) Nuovo complesso edilizio dell'Ospedale S. Andrea quale nuova sede dell'Istituto Regina Elena;
- 3) Eredità "Angela Troisio";
- 4) Vicenda Piluso Maurizio;
- 5) Altre vertenze in corso di istruttoria presso la Procura Generale della Corte dei conti.

- 1) Complesso edilizio destinato a centro di ricerca sperimentale dell'Istituto Regina Elena.

Come si è già riferito nella precedente relazione⁴, la fase di allestimento del complesso edilizio, iniziata nel 1973, si avvia alla conclusione. Attualmente sono funzionanti due strutture:

1. I° edificio destinato a laboratori, dove si svolge l'attività di ricerca scientifica dell'Istituto Regina Elena.
2. Edificio realizzato, con il II° lotto di intervento, del quale, con verbale in data 29.5.1995, sono stati consegnati il secondo, terzo e quarto livello. Detta nuova struttura, è stata destinata a nuova sede degli uffici amministrativi dell'Ente e della Scuola Infermieri Professionali "P. Nazzaro".

- 2) Nuovo complesso edilizio dell'Ospedale S. Andrea destinato a sede dell'Istituto Regina Elena.

A seguito dell'approvazione del programma regionale 1985-87, il Consiglio Regionale del Lazio ha stabilito l'utilizzo della "struttura al rustico", a

⁴ Camera Deputati - XXI Legislatura - DOC XV - n.44 1990-1993.

suo tempo realizzata del nuovo Ospedale S. Andrea, come Istituto dei tumori di Roma, da adibire a sede dell'Istituto Regina Elena.

Successivamente l'Ente, su autorizzazione della Regione Lazio, ha ottenuto un primo finanziamento FIO di 41.676 milioni, ai sensi della legge 28/2/1986, n.41, da destinare alla realizzazione di un primo lotto del progetto di investimento.

Con successivo finanziamento FIO di 35.000 milioni, ai sensi della legge 11/3/1988, n.67, l'Ente ha proceduto all'affidamento di un ulteriore lotto di lavori.

Per il completamento dell'intera opera e la messa in funzione del complesso, è stato approvato, dal CIPE, in data 30/11/93, il progetto del 3° lotto, per un importo di L.46.000 milioni, di cui il 5% a carico del bilancio dell'Ente e la restante parte mediante l'accensione di un mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti.

In esecuzione a detto provvedimento si è proceduto, in data 11.9.1996, alla consegna dei relativi lavori, al termine dei quali il Nuovo S.Andrea sarà completato per il 90% della struttura, (termine di ultimazione venti mesi). In una con l'affidamento di detto terzo lotto, è in corso di definitiva assegnazione, sulla base di apposito progetto di recente approvato dal nucleo di valutazione regionale, il finanziamento di £. 8.000 milioni, da destinare all'acquisto di alcuni arredi ed attrezzature (radiologia, terapia intensiva, anatomia patologica, sale operatorie), occorrenti ma non sufficienti per l'apertura di una prima unità funzionale del nuovo Ospedale al termine del tezo stralcio di opere.

In relazione a quanto sopra, non essendo sufficiente l'entità di detto finanziamento regionale per poter disporre di importanti apparecchiature ad alta tecnologia di radioterapia e medicina nucleare, occorrenti ai fini dell'attivazione di tale unità funzionale del nuovo Ospedale l'Ente in data 11.5.1995, ha richiesto un apposito finanziamento per un importo di £. 5.320 milioni, peraltro, già impegnato dal Ministero della Sanità per l'acquisto delle apparecchiature di cui trattasi. Tale cifra sarà materialmente erogata non appena saranno state ultimate le procedure concorsuali di aggiudicazione.

Ai fini del completamento delle opere in questio gli I.F.O. stanno inoltre definendo un contributo finanziario per l'importo di £. 3.000 milioni da parte della Banca di Roma, Tesoriere dell'Ente.

In forza di quanto suesposto, per la completa definizione e realizzazione del progetto generale esecutivo di £.138.796.000.000, occorre reperire ulteriori finanziamenti per complessive £.69.680 milioni.

3) Eredità "Angela Troisio"⁵

Il procedimento autorizzativo per l'accettazione dell'eredità spettante all'Istituto Regina Elena, a seguito del testamento olografo della Sig.ra Angela Troisio, (deceduta il 17.7.1976), ebbe inizio con istanza, in data 26.1.1977, presentata dagli I.F.O. al Ministero della Sanità e venne più volte sollecitato ai vari organi statali competenti. Tale procedimento si è concluso con l'emana-zione del D.M. della Sanità in data 3.7.1991.

E' tuttora pendente, invece, il giudizio instaurato, nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione ministeriale, avanti il Tribunale di Salerno nei confronti del Sig. Visconti Mario, nipote della "de cuius" ed erede a titolo particolare, che, dopo aver accettato, con beneficio d'inventario, in data 15.7.1986, tutta l'eredità, comprensiva anche della quota generale devoluta all'Istituto Regina Elena, ha ottenuto, in data 9.3.1987 e 26.6.1987, la chiusura della curatela, senza far luogo ad alcun accertamento sulle designazioni degli altri eredi indicati in subordine dalla de cuius nel testamento olografo.

A seguito della pubblicazione del suddetto Decreto Ministeriale di autorizzazione, l'Ente ha provveduto ad accettare definitivamente, con beneficio d'inventario, l'eredità stessa, con atto in data 2.8.1991 e ad effettuare le visure presso le Conservatorie interessate. Da tali visure è emerso che l'asse ereditario di spettanza degli IFO non era più nella consistenza originaria avendo il curatore dell'eredità giacente proceduto alla vendita di un immobile fin dal 14.7.1977, previa autorizzazione del Tribunale di Salerno.

Di tale vendita l'Ente, erede testamentario, non è stato mai informato dal curatore.

⁵ I beni ereditari sono costituiti da 9 appartamenti (8 a Roma e uno a Salerno - valore dichiarato 340.000.000 circa), da un negozio (valore dichiarato 29 milioni) e da una cantina (valore dichiarato 12 milioni).

Inoltre, dalle predette visure, è emerso che il sig. Visconti Mario, con atto in data 18.5.1991, ha venduto, alla sig.ra Scarinci Antonella, l'immobile di Via Marcello Prestinari 23⁶ compreso nell'asse ereditario destinato all'IFO.

L'Ente, quindi, ha intentato, un secondo giudizio contro il sig. Visconti Mario tendente ad ottenere la dichiarazione di apertura della successione, l'accertamento e la dichiarazione di devoluzione ereditaria del patrimonio della de cuius in favore degli IFO e la condanna del convenuto alla restituzione dei cespiti ereditari in suo possesso, nonché al rimborso dei redditi percepiti e al risarcimento dei danni della vendita dell'immobile in Roma - Via Prestinari n.23.

La causa è tuttora pendente presso il Tribunale adito.

L'Ente, oltre ai giudizi intentati dinanzi al Tribunale di Salerno contro il Sig. Visconti Mario, ha promosso dinanzi al Tribunale Civile di Roma un ulteriore giudizio, contro la sig.ra Scarinci Antonella, al fine di ottenere la nullità, l'inopponibilità e l'inefficacia e comunque l'annullamento e/o la revoca della vendita dell'immobile di via Prestinari 23 effettuata dal sig. Mario Visconti.

In relazione a quest'ultimo aspetto e a tutto quanto riferito, il Consiglio d'Amministrazione dell'Ente, ha presentato un esposto al Consiglio Superiore della Magistratura, alle Procure della Repubblica di Roma e Salerno ed al Consiglio Notarile di Roma, tendente a promuovere i dovuti accertamenti per accertare se siano configurabili ipotesi di reato e/o illeciti di altra natura nella vicenda relativa all'eredità in questione, avvalendosi della consulenza di un Avvocato.

Da ultimo, si soggiunge che con atto in data 20.6.1994, l'Unione Italiana Ciechi, erede in subordine della Troisio, ha citato davanti al Tribunale di Salerno gli I.F.O. ed il sig. Mario Visconti, chiedendo di:

a) dichiarare la nullità e subordinatamente l'inopponibilità nei confronti dell'Ente istante di tutti gli atti relativi alla successione della sig.ra Angela

⁶ Per completezza si fa presente che l'acquirente del citato immobile - Scarinci Antonella - risulta essere la figlia dell'Avv. Scarinci Gennaro, il quale, già legale di fiducia della defunta sig.ra Angela Troisio, in data 9-9-1976 aveva comunicato all'Ente la designazione di erede da parte della de cuius, trasmettendo altresì il relativo testamento olografo ed elencando tutto il patrimonio immobiliare devoluto all'Istituto Regina Elena nel quale era ricompreso l'appartamento di Via Prestinari, acquistato dalla figlia.

Troisio, come emessi dal Pretore di S. Cipriano Picentino il 26.6.1987 e di tutte le attribuzioni derivatene;

b) dichiarare l'apertura della successione della sig.ra Angela Troisio così come di accertare e dichiarare la pendenza del termine per l'accettazione ereditaria da parte dell'Unione Italiana Ciechi a decorrere dalla decadenza del diritto ad accettare l'eredità da parte degli I.F.O.;

c) in subordine, dichiarare la responsabilità degli I.F.O. per il decorso del termine e, per l'effetto, condannarli al risarcimento dei danni da quantificarsi.

In esito a ciò, l'Ente si è costituito in giudizio ai fini dell'opposizione all'atto di citazione suddetto e per la riunione del relativo processo a quello inerente il secondo giudizio contro il sig. Visconti Mario.

Il competente Giudice Istruttore, nell'udienza del marzo 1995, ha riunito i giudizi "Unione Italiana Ciechi-IFO e IFO-Visconti.

Nell'udienza del 28/11/1996 è stata rigettata la domanda dell'Ente con la compensazione delle spese.

4) Vicenda Piluso Maurizio

I procedimenti giudiziari ed amministrativi instaurati nei confronti dell'assistente amministrativo di area contabile sig. Piluso Maurizio, sono scaturiti dai reati di peculato continuato ed incendio doloso allo stesso imputati. Detti reati risultano commessi in conseguenza di attività irregolari poste in atto dal Piluso, nell'arco di tempo compreso tra il 1989 ed il 1991, nonché in esito all'incendio di documentazione contabile-amministrativa, sviluppatosi nella sede dell'Amministrazione in data 26.9.1991.

Lo stesso Sig. Piluso venne rinviato a giudizio - per: a) peculato continuato ed aggravato in concorso con altre persone, b) falso ideologico continuato ed aggravato, c) truffa aggravata in danno di Ente pubblico, d) incendio aggravato.

Con sentenza emessa in data 30.10.1992 - patteggiava la pena di anni 1 e mesi 10 e la sanzione pecuniaria (pena sospesa), per truffa aggravata.

Successivamente il Tribunale Civile di Roma ha autorizzato il sequestro conservativo dei beni del Piluso sino alla concorrenza di L.500.000.000, a

garanzia del credito vantato e la conseguente procedura è venuta ad insistere su di un appartamento di proprietà del soggetto. Detto immobile, è risultato essere stato ceduto gratuitamente, con atto stipulato il giorno successivo all'udienza di trattazione del ricorso per sequestro conservativo promosso dall'Ente, alla sig.ra Cirulli Anna, dipendente degli I.F.O. e coniuge separato del Piluso in forza di decisione omologata in data 8.6.1992. A seguito di ciò gli I.F.O., con deliberazione dell'11.9.1995, hanno proposto azione revocatoria, ai sensi dell'art.2901 c.c., in danno della sig.a Cirulli Anna. Detto procedimento, dopo alcuni rinvii, è stato deciso nell'udienza del 4/12/1996, con la reiezione del ricorso dell'Ente.

Infine, a seguito di procedimento disciplinare cui era stato sottoposto dall'Amministrazione degli IFO, il sig. Piluso è stato destituito dall'impiego, a decorrere dal 4.10.1991, data di inizio della sospensione dal servizio.

Parallelamente a dette vicende giudiziarie, gli Istituti, con nota in data 11.6.1992, hanno trasmesso alla Procura Generale della Corte un dettagliato e documentato rapporto sull'episodio di peculato, in esito al quale la competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti, con decisione del 12 maggio 1994, ha condannato il sig. Piluso al pagamento della somma di L.397.117.674 - oltre agli interessi e rivalutazione monetaria - nonché al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in complessive £. 856.850.

F) - ALTRE VERTENZE IN ISTRUTTORIA PRESSO LA PROCURA
GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI

- 1) Finanziamenti per la "ricerca", non gestiti dall'Ente.
- 2) Conferimento incarichi professionali senza le prescritte autorizzazioni.
- 3) Mancata utilizzazione di macchinari necessari per il funzionamento del laboratorio di Fisica Medica.
- 4) Finanziamenti erogati dalla Regione Lazio per il servizio di assistenza medica.
- 5) Fornitura stampati da parte di una determinata ditta.
- 6) Consulenze di programmatori esterni.
- 7) Concessione di borse di studio.
- 8) Esposto su programma di informatizzazione.

In ordine al primo punto, riguardante i finanziamenti per la "ricerca", non gestiti dall'Ente e sicuramente meritevole di adeguati approfondimenti, si ritiene utile fornire dettagliati elementi.

Come già riferito, l'I.F.O., definito istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, opera nel settore della ricerca biomedica nell'ambito delle disposizioni contenute nel D.P.R. n.617 del 31/7/1980 e svolge, oltre ad attività di ricerca corrente finanziata dal Ministero della Sanità, anche programmi di ricerca finalizzata attraverso finanziamenti disposti dal Ministero della Sanità, dal CNR, dalla Regione Lazio e da altri Enti Pubblici e privati.

Il finanziamento dei programmi di ricerca finalizzata, disposto dagli Enti erogatori, viene introitato nei competenti capitoli di bilancio di previsione dell'Ente e destinato, in uscita, nei vari capitoli di spesa, in relazione al piano finanziario disposto dai responsabili delle ricerche.

Dopo le suesposte necessarie premesse, si riferisce che a seguito di notizie di stampa del 31/3/1994, il Presidente dell'Ente, ha richiesto, al Direttore Scientifico dell'Istituto Regina Elena un dettagliato rapporto in ordine "ai consistenti sostegni privati provenienti dall'A.I.R.C." che non risultavano essere pervenuti all'Ente.

Il Direttore Scientifico, con nota del 31/3/1994, senza fornire puntuale riscontro alla richiesta degli IFO, comunicava l'avvenuta costituzione, sin dal giugno 1992, di una Associazione - senza fine di lucro (A.R.S.C.I.R..E.) - che

raggruppava ricercatori sperimentali e clinici dell'Istituto Regina Elena. Invero, la costituzione di tale Associazione, era stata comunicata sin dal 1992 all'Ente, senza peraltro fornire elementi conoscitivi sugli scopi e sull'attività che la stessa avrebbe dovuto perseguire e svolgere.

Successivamente l'A.R.S.C.I.R.E., in data 14/4/1994, trasmetteva uno schema di convenzione allo scopo di regolare i rapporti con gli IFO.

Con nota del 30/5/1994 l'Ente faceva presente che alla stregua della normativa vigente in materia di contabilità pubblica, siffatta Associazione, formata da soci, tutti dipendenti tenuti a prestare la loro attività interamente al servizio dell'Ente, non ha alcun titolo a gestire direttamente, nell'ambito dell'Istituto, i fondi acquisiti anche se destinati alla ricerca. Pertanto, ha definito improponibile, in via di principio, un atto convenzionale, tra l'Ente ed una associazione di dipendenti, per lo svolgimento di attività istituzionali.

Peraltro l'Ente, in data 6/6/1994, chiedeva direttamente all'A.I.R.C., se ed in quale misura avesse erogato contributi per programmi di ricerca all'A.R.S.C.I.R.E..

L'A.I.R.C., con note del 13/6/1994 e del 26/8/1994, comunicava di aver concesso, nel 1992, e nel 1993, finanziamenti all'A.R.S.C.I.R.E. per programmi di ricerca, nella misura, rispettivamente, di L.740.000.000 e L.870.000.000.

A seguito di tali comunicazioni l'Ente trasmetteva tutto il carteggio al Presidente del Collegio dei Revisori al fine di conoscerne il parere; l'istruttoria è tuttora all'esame della Procura Regionale per il Lazio di cui, peraltro, non si conosce l'esito.

Infine, la Procura Regionale, il 6/7/1996, ha richiesto circostanziati e documentati elementi di cognizione in ordine a specifico esposto della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, dal quale risulterebbe l'utilizzo improprio di unità in servizio presso il dipendente Istituto Regina Elena distolte dalle mansioni proprie della qualifica rivestita.

Al riguardo si ritiene di sottolineare il perdurare di un diffuso contenzioso che non può non avere negative ripercussioni sulla regolare gestione dell'Ente.

G - GLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Gli organi dell'Ente, come stabilisce l'art.4 dello statuto, sono:

- a) Il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori;
- d) il Comitato tecnico scientifico.

Attualmente l'Ente è retto da un Commissario Straordinario, nominato dal Ministero della Sanità in data 5 luglio 1994, ai sensi dell'art.1 del D.L. n.419 DEL 30/6/1994.

Al predetto Commissario è stato attribuito il compenso mensile lordo corrispondente a quello spettante complessivamente al Presidente ed ai Componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, ridotto del trenta per cento.⁷

Il Collegio dei revisori, secondo l'art.12 dello Statuto, è composto da un funzionario del Ministero del Tesoro, che lo presiede, da un funzionario del Ministero della Sanità e da uno della Regione Lazio.

L'organo interno di controllo, nominato con Decreti del Ministro della Sanità in data 26 ottobre 1993 e 5 luglio 1994, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati; il collegio, comunque, rimane in carica sino all'approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario in cui scade il mandato.

Il predetto Collegio esercita funzioni di vigilanza sull'attività dell'Ente, compie verifiche di cassa, redige relazioni sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo e sui risultati della gestione, riferendo periodicamente al Ministero della Sanità.

Le indennità dovute al Presidente ed ai componenti del Collegio revisori, stabilite con decreto del Ministro della Sanità di concerto col Ministro del Tesoro, sono fissate come segue:

⁷ Compenso mensile lordo di L. 3.844.000.

	Compenso lordo mensile	gettone di presenza
Presidente:		
dal 10/11/89	552.000	46.000
Componenti:		
dal 10/11/89	460.000	46.000

Il Comitato tecnico-scientifico, organo di consulenza tecnica, ha il compito di esprimere pareri sulle questioni che gli vengono sottoposte dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Esercita, inoltre, funzione consultiva generale in ordine all'attività di ricerca scientifica nelle materie di pertinenza degli Istituti.

Esso è composto dai direttori scientifici degli Istituti, dal segretario generale, dal sovrintendente sanitario, dai primari, dai direttori dei laboratori di ricerca e dai direttori di dipartimento. Partecipano, inoltre, i titolari di cattedre universitarie e i direttori di Istituti universitari convenzionati; aiuti ed assistenti in rappresentanza dei settori clinici o di ricerca, due rappresentanti del personale tecnico laureato e due rappresentanti del personale tecnico e sanitario.

Il Comitato, presieduto dal direttore scientifico dell'Istituto Regina Elena, è stato nominato - per il periodo di 5 anni - con provvedimento del Presidente dell'Ente del 30 marzo 1989. Di norma, si riunisce almeno trimestralmente, ovvero su richiesta del Presidente o del Consiglio di Amministrazione; il parere richiesto deve essere reso entro 30 giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere stesso.

In attesa dell'emanazione delle norme regolamentari previste dal D.Lgs. 30.6.1993 n.269, non è stato possibile provvedere alla ricostituzione del Comitato Tecnico Scientifico precedentemente costituito secondo la regolamentazione vigente sino all'entrata in vigore del citato D.Lgs. n.269/1993.